

Comune di Valle Lomellina

(provincia di Pavia)



REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA

APPROVATO
Con deliberazione del Consiglio Comunale
n. del

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Trattamento dei dati personali e finalità del sistema di videosorveglianza

CAPO II - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 5 - Il titolare del trattamento

Art. 6 - Responsabile

Art. 7 - Incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

CAPO III - MISURE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 8 - Accesso al sistema di videosorveglianza

Art. 9 - Norme per la gestione del sistema - Misure di sicurezza

CAPO IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - SICUREZZA E LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 - Obblighi degli operatori incaricati al trattamento

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

Art. 13 - Sicurezza dei dati

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Art. 17 - Comunicazione dei dati

CAPO V - DIRITTI DELL' INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 - Diritti dell'interessato

Art. 19 - Tutela

CAPO VI - ESTENSIONE AI PRIVATI

Art. 20 - Impianto di videosorveglianza non pubblico

CAPO VII- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Modifiche regolamentari e ampliamento del sistema

Art. 22 - Rinvii ed abrogazioni

Art. 23 - Entrata in vigore e pubblicazione

ALLEGATI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del sistema di videosorveglianza per la sicurezza dei cittadini, il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante il suddetto impianto attivato nel territorio del Comune di Valle Lomellina.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e al Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 - emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **“banca dati”**, il complesso di dati personali raccolti nel server ubicato presso il comando della Polizia Locale di Valle Lomellina Piazza Municipio, un dvr presso la Scuola Primaria “G. Lasagna”, un dvr presso Piazza Santa Margherita Casa dell’Acqua e formatosi mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente soggetti e mezzi di trasporto che transitano nell’area interessata;
- b) per **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per **“titolare”**, il Comune di Valle Lomellina competente a disporre per l’adozione e il funzionamento dell’impianto di videosorveglianza nonché a definire le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza per l’utilizzo del predetto impianto;
- e) per **“responsabile”**, la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal responsabile;
- g) per **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali raccolti per il tramite del sistema di videosorveglianza;
- h) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **“diffusione”**, il dare conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

Art. 3 - Finalità

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Valle Lomellina, collegato all’Ufficio della Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.

Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo dei dati e i programmi informatici dell’impianto di videosorveglianza sono configurati riducendo al minimo la raccolta dei dati personali e dei dati identificativi. E’ escluso il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali e finalità del sistema di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza.
2. Presso l'Ufficio della Polizia Locale di Valle Lomellina sono collocate le postazioni per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e per gli accessi al sistema di videosorveglianza indicati nell'art. 8 del presente regolamento, presso la Scuola e la casa dell'Acqua sono posizionate postazioni per la visione differita delle immagini.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Valle Lomellina, in particolare: Legge 24 luglio 2008, n.125 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", Legge 23 aprile 2009, n.38 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori", D.lgs.18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 "Trasferimenti e deleghe delle funzioni statali", D. lgs. 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento compiti e funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali", Legge 7 marzo 1986 n.65 "Legge quadro ordinamento polizia municipale", nonché da funzioni istituzionali previste dallo statuto e dai regolamenti comunali.

3. Le finalità del suddetto impianto sono altresì conformi alle funzioni istituzionali demandate dalle leggi e dai regolamenti alla Polizia di Stato e alle altre Forze di Polizia in relazione al proprio ordinamento speciale.

4. Le immagini, visionate presso l'Ufficio, costituiscono uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle proprie risorse umane sul territorio comunale, che devono essere utilizzate, solo per le finalità previste nel presente regolamento, in stretto raccordo con le varie forze dell'ordine.

5. Le telecamere posizionate nei punti indicati nell'elenco di cui all'allegato 1) al presente regolamento, rispondono in particolare alle seguenti finalità:

- a) sicurezza pubblica, prevenzione generale, accertamento di reati e di altri illeciti rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- b) sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", come individuata nel Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
- c) pronto intervento ai fini della sicurezza e del soccorso pubblico nel caso in cui si visualizzano le immagini in tempo reale;
- d) tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale per prevenire eventuali atti predatori, di vandalismo o danneggiamento;
- e) controllo di determinate aree rilevanti sotto il profilo della prevenzione generale e della sicurezza, nonché sotto il profilo della tutela ambientale;
- f) tutela di edifici e manufatti di carattere monumentale ed istituzionale, quali chiese, municipio, scuole, impianti sportivi, isole ecologiche ecc..;
- g) controllo di aree caratterizzate dall'essere punto di concentrazione di eventi, manifestazioni che possono essere causa di disordini e di turbativa dell'ordine pubblico;
- h) vigilanza sul pubblico traffico con particolare attenzione alle vie di accesso del centro urbano di Valle Lomellina;
- i) tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

I punti di cui all'allegato 1 possono essere modificati con apposito atto di giunta comunale:

6. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

7. Le immagini della videosorveglianza per la sicurezza del territorio non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative, ma esclusivamente per l'eventuale accertamento degli illeciti amministrativi del caso sul posto interessato ad opera della Polizia Locale.

CAPO II

OBBLIGI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 5 – Titolare del trattamento

- B. Il Comune di Valle Lomellina nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al

Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt.37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003 n. 196.

Art. 6 – Responsabile

1. Il Responsabile della Polizia Locale è nominato con atto del Sindaco quale responsabile al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1° lett. E) del presente regolamento e gestore dell'impianto di cui al presente regolamento.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente, in tema di trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza, quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale vigila sulla puntuale osservanza del presente regolamento e delle disposizioni di legge.

Art. 7 Incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile può designare, nominandoli, incaricati diversi dalla propria persona alla gestione dell'impianto di videosorveglianza, individuandoli tra il personale in servizio presso la Polizia Locale che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al personale avente qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale.
3. Con l'atto di nomina ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.
4. Incaricati alla visione, registrazione ed estrapolazione sono gli operatori della Polizia Locale di Valle Lomellina.

CAPO III

MISURE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 8 – Accesso al sistema di videosorveglianza

1. L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati come indicato negli artt. 6 e 7 del presente regolamento.
2. la visualizzazione in diretta delle immagini e l'accesso ai dati conservati per la duplicazione e la loro differita visualizzazione è consentita al Responsabile della Polizia Locale di Valle Lomellina nonché i suoi delegati alla visualizzazione delle immagini.
3. In caso di necessità per manutenzione e assistenza, la ditta incaricata dagli uffici comunali competenti, può accedere alla visualizzazione delle immagini presso ogni postazione mediante personale tecnico appositamente incaricato solo alla presenza dei soggetti autorizzati alla visione delle immagini.

Art. 9 – Norme per la gestione del sistema – Misure di sicurezza

1. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
2. Gli uffici comunali competenti ed il responsabile del sistema di videosorveglianza, adottano le seguenti specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza:

A) Ufficio della Polizia Municipale ospitante il server della videosorveglianza per la sicurezza dei cittadini:

l'accesso all'Ufficio della Polizia Locale, ove sono presenti i monitor di controllo della videosorveglianza con accensione permanente, è consentito, oltre al Sindaco o suo delegato, agli appartenenti alla Polizia Locale. E' consentito l'accesso di soggetti incaricati di servizi e funzioni rientranti nei compiti istituzionali del Comune di Valle Lomellina. È consentito, altresì, l'accesso al personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali, i cui nominativi devono essere comunicati per iscritto al Responsabile della Polizia Locale. Eventuale accesso di altri e diversi soggetti deve essere appositamente autorizzato dal Responsabile di Polizia Locale.

B) Altre postazioni:

l'accesso ove sono presenti i dvr di controllo della videosorveglianza è consentito, oltre al Sindaco o suo delegato, agli appartenenti alla Polizia Locale. E' consentito l'accesso di soggetti incaricati di servizi e funzioni rientranti nei compiti istituzionali del Comune di Valle Lomellina. È consentito, altresì, l'accesso al personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali, i cui nominativi devono essere comunicati per iscritto al Responsabile della Polizia Locale. Eventuale accesso di altri e diversi soggetti deve essere appositamente autorizzato dal Responsabile di Polizia Locale.

CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SICUREZZA E LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui agli artt.3 e 4 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5 del presente articolo.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate sul territorio comunale in relazione alle esigenze di prevenzione generale, ordine e sicurezza pubblica indicate dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

3. Gli apparati di ripresa e i software devono funzionare con dei preset o altri accorgimenti idonei che evitano, durante la cosiddetta funzione di tour automatico, la ripresa dell'interno delle finestre degli edifici.

4. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Tutti i segnali video delle telecamere sono registrati su un apposito server collocato all'interno dell'Ufficio della Polizia Locale di Valle Lomellina. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire gli eventi in relazione alle finalità previste dal presente regolamento.

5. Le immagini videoregistrate sono conservate, per un tempo **non superiore a sette** giorni successivi alla rilevazione, presso il server di sistema che consente di aderire alle finalità indicate all'art.4 del presente regolamento nonché a specifiche richieste investigative dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Decorso il suddetto termine di sette giorni le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 11 - Obblighi degli operatori incaricati al trattamento

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici. Esso non è ammesso per sorvegliare luoghi privati. Eventuali riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone devono essere funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento, di cui all'art. 13 del presente regolamento, i dati registrati possono essere riesaminati accedendo all'area dell'archivio digitale, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente art. 10, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 5.

3. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Valle Lomellina, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), si obbliga ad installare un'adeguata segnaletica permanente

nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: *“la registrazione è effettuata dal Comune di Valle Lomellina ... per fini di **Ordine e Sicurezza Pubblica**...”*. I cartelli hanno caratteristiche tali da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale ed in orario notturno, come riportato nel facsimile dell'allegato n° 1 del provvedimento del garante emesso l'8 aprile 2010.

2. Il Comune di Valle Lomellina si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa dello stesso, con un anticipo di giorni dieci, mediante appositi strumenti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 13 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 del presente regolamento.

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) eccezionalmente conservati in relazione a procedimenti connessi alle finalità di cui all'art.4 del presente regolamento.

Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 - emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice e successive modifiche e o integrazioni.

Art. 17 - Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Valle Lomellina a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria e solo esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di preventiva comunicazione al Garante di cui all'art. 39 comma 2 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

2. È sempre ammessa la comunicazione dei dati all'Autorità Giudiziaria e alla polizia giudiziaria per le finalità di accertamento o repressione di reati.

3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.

4. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, ai sensi dell'art.58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.

5. La comunicazione dei dati ed in ogni caso l'estrazione e la duplicazione delle immagini registrate salvo i casi di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo può avvenire solo a seguito di autorizzazione di volta in volta rilasciata dal responsabile al trattamento specificatamente incaricato dal titolare.

CAPO V

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione da parte del responsabile al trattamento specificatamente incaricato dal titolare:

a) dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

- b) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
- c) delle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- d) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento.
2. L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
4. I diritti dell'interessato sono esercitati dietro presentazione di apposita istanza che non potrà essere reiterata, dallo stesso soggetto, se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.
5. Il responsabile del trattamento darà esito all'istanza senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.
6. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. a), c) e d) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, da individuarsi con atto deliberativo della Giunta Comunale, non superiore ai costi effettivamente supportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
7. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
8. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
9. L'istanza di cui al presente articolo può essere trasmessa al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente. Il responsabile dovrà provvedere, in merito, entro e non oltre i termini di cui al comma 5 del presente articolo.
10. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 19 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del Codice.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dall'art.6 del presente regolamento.

CAPO VI ESTENSIONE A PRIVATI

Art. 20 - Impianto di videosorveglianza non pubblico

1. L'impianto di videosorveglianza deve essere installato in modo da consentire di realizzare già in fase di sviluppo i principi della proporzionalità, della buona fede e della trasparenza.
2. La videocamera deve essere installata in modo da limitare l'angolo visuale delle riprese alle sole immagini indispensabili per raggiungere le finalità perseguite (principio della proporzionalità).
3. Il privato che intende avvalersi di un impianto di videosorveglianza può utilizzarlo, di regola, solo sul proprio terreno. Il terreno adiacente può essere ripreso soltanto se il vicino ha dato il proprio consenso scritto. Lo stesso vale per le case plurifamiliari con appartamenti in affitto o in proprietà. Anche in questo caso un inquilino o un proprietario può sorvegliare unicamente le parti di cui ha l'uso esclusivo. La ripresa delle aree comuni sarà disciplinata dalle norme vigenti. Occorre inoltre considerare che per la ripresa su suolo pubblico si applicano regole particolari.

4. Il proprietario o l'inquilino di un appartamento può riprendere la propria abitazione, incluso il balcone. La videosorveglianza dell'area d'ingresso, della tromba delle scale (pianerottoli compresi), della lavanderia o del garage è possibile solamente con il consenso della maggioranza dei condomini.

5. I responsabili della videosorveglianza devono informare con un cartello ben visibile tutte le persone che entrano nel campo controllato che in quel luogo si effettua videosorveglianza.

Se le immagini riprese sono collegate a un archivio di dati – ossia se vengono in qualche modo memorizzate – occorre indicare anche da chi si può far valere il diritto di accedervi se ciò non si evince dal contesto (principio della buona fede e diritto d'accesso).

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Modifiche regolamentari e ampliamento del sistema

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2. L'ampliamento del numero delle postazioni delle telecamere di videosorveglianza, per la sicurezza cittadina, di cui alle finalità previste dall'art. 4 del presente regolamento, nonché integrazioni di nuovi client, è deliberato dalla Giunta Comunale.

3. L'individuazione delle ulteriori postazioni delle telecamere di cui al comma 2 è demandata agli uffici comunali competenti, prioritariamente in relazione alle esigenze di prevenzione generale, ordine e sicurezza pubblica indicate dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 22 - Rinvii ed abrogazioni

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Ogni altra disposizione antecedente nonché contraria o incompatibile con il presente regolamento in materia di videosorveglianza del territorio cittadino si deve intendere abrogata.

Art. 23 - Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale online ed è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali (sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti).

2. Copia del regolamento è tenuta a disposizione del pubblico presso la sede municipale. Il documento è altresì pubblicato sul sito internet del Comune di Valle Lomellina.

UBICAZIONE PUNTI DI RIPRESA:

- n° 1 telecamera collocata all'entrata del viale del Cimitero comunale;
- n° 2 telecamera collocate nel cortile delle scuole;
- n° 1 telecamera collocata in Piazza della Unità d'Italia;
- n° 2 telecamere collocate in Piazza della Resistenza;
- n° 1 telecamera collocata sul retro del Municipio, entrata Polizia Locale;
- n° 1 telecamera collocata sul retro del Municipio, entrata disabili;
- n° 1 telecamera collocata all'entrata di Via Sartirana;
- n° 1 telecamera collocata all'entrata di Via Zeme;
- n° 2 telecamere collocata in Corte Granda;
- n° 2 telecamere collocata in Piazza Municipio;
- n° 4 telecamere collocate all'interno dell'area feste;
- n° 1 telecamera collocata all'interno area feste che riprende il parco giochi;
- n° 2 telecamere collocate in Piazza Santa Margherita "Casa dell'Acqua";